



Unione Europea



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



Proposta operativa di applicazione della condizionalità in Italia alla luce delle novità introdotte dall'Health Check della PAC

luglio 2009



Rete Rurale Nazionale 2007.2013 - ITALIA
Rete di Reti nel Network Europeo per lo Sviluppo Rurale



il FUTURO nella RETE

**Documento realizzato dalla Rete Rurale Nazionale
nell'ambito della Task Force Ambiente e Condizionalità - SVIRIS III**

Gruppo di lavoro

ISMEA (Camillo Zaccarini Bonelli; Francesco Serafini)

MiPAAF (Antonio Frattarelli; Christian Vincentini)

Coordinamento: Camillo Zaccarini Bonelli

INDICE

Introduzione	4
Le modifiche alla condizionalità: i Criteri di Gestione Obbligatoriosi (CGO)	4
Le modifiche alla condizionalità: le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	5
Le possibili implicazioni delle modifiche regolamentari sull'evoluzione normativa nazionale	7
I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI	7
<i>Ambiente</i>	7
<i>Sanità pubblica e salute degli animali – Identificazione e registrazione degli animali</i>	8
<i>Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante</i>	8
IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI	8
<i>Copertura minima del suolo (Norma obbligatoria)</i>	9
<i>Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche (Norma obbligatoria)</i>	9
<i>Mantenimento delle terrazze</i>	10
<i>Gestione delle stoppie (Norma obbligatoria)</i>	11
<i>Norme inerenti la rotazione delle colture</i>	11
<i>Uso adeguato delle macchine</i>	11
<i>Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e margini dei campi</i>	12
<i>Tab. 1 Elementi caratteristici del paesaggio agricolo (Misura 214) Mantenimento di:</i>	15
<i>Tabella 2. - Elementi caratteristici del paesaggio agricolo (Misura 214) Mantenimento di:</i>	16
<i>Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli (Norma obbligatoria)</i>	17
<i>Protezione del pascolo permanente (Norma obbligatoria) e Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati</i>	17
<i>Creazione e / o conservazione di habitat</i>	17
<i>Divieto di estirpazione degli olivi</i>	17
<i>Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative</i>	18
<i>Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</i>	19
<i>Tabella 2 – Stato dell'attivazione a livello regionale dei pagamenti per l'introduzione e il mantenimento delle fasce tampone</i>	22
<i>Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione</i>	26
CONCLUSIONI	30

Introduzione

Il regime di condizionalità, introdotto con la riforma Fischler della Politica Agricola Comune (PAC), nel 2003, è uno dei principali temi “trasversali” fra il primo ed il secondo pilastro, oggetto di riflessione nel quadro della verifica dello Stato di Salute della PAC (Health Check). Il negoziato dell’Health Check, ha introdotto modifiche di un certo rilievo alla PAC e, nello specifico, al quadro delle prescrizioni della condizionalità. Dal punto di vista sostanziale, le modifiche riguardano sia l’impianto normativo che l’applicabilità delle suddette norme a livello nazionale. Il Reg. (CE) n. 73/09 del 19 gennaio 2009 apporta, infatti, modifiche e integrazioni a carico della condizionalità, prevedendo da una parte la semplificazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), tralasciando quelle parti non direttamente pertinenti l’attività agricola, e introducendo dall’altra nuovi vincoli, relativamente alle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, che le aziende agricole sono tenute a rispettare. Una prima valutazione delle opzioni e dei possibili impatti della riforma della PAC in Italia è stata condotta in un documento elaborato nel quadro delle attività della Rete rurale nazionale 2007-2013¹, ove è stato effettuato anche un approfondimento – al quale si rinvia - delle novità all’esame per la condizionalità (cfr. capitolo 3.6 del documento). Il presente documento ha, dunque, l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sulle modalità di applicazione in Italia delle nuove norme di condizionalità, che riguardano principalmente le BCAA (Allegato III del Reg. CE n. 73/09), e mettere in luce le eventuali problematiche che potrebbero derivare dalla loro applicazione. Ciò in analogia con quanto già positivamente fatto nella fase di applicazione della riforma Fischler quando, per studiare le possibili opzioni agronomiche da inserire nel decreto ministeriale, venne redatto un documento specifico recante la proposta operativa per l’applicazione della condizionalità in Italia (2004).

Le modifiche alla condizionalità: i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO)

Le modifiche che il Reg. (CE) n. 73/09 ha introdotto a proposito dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) riguardano due ambiti: il campo dell’“Ambiente” e quello della “Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante”.

Nell’Allegato II (del Reg. CE 73/2009) sono state operate due tipologie di modifiche: relativamente ad alcuni Atti è intervenuta una semplificazione delle prescrizioni, con l’esclusione dagli impegni di condizionalità di risvolti normativi che non interessano in modo diretto le aziende agricole; per altri Atti, si è proceduto a modificare/integrare con le normative comunitarie emanate successivamente al Reg. CE 1782/2003.

¹ HEALTH CHECK in ITALIA - Opzioni e possibili impatti nazionali della proposta di riforma della PAC, *Rete rurale nazionale 2007-2013*, Roma, Luglio 2008

In particolare, sono stati semplificati l'Atto A1 (Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), l'Atto A5 (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e l'Atto B10 (Direttiva 96/22/CE del Consiglio, sull'uso di talune sostanze nelle produzioni animali).

Invece, gli atti A6, A7, A8, A8 bis sono stati modificati in funzione del cambiamento della legislazione comunitaria intervenuta nel frattempo, mentre l'Atto B11 è stato integrato dai regolamenti (Reg. CE n. 852/2004, Reg. CE n. 853/2004 e Reg. CE n. 183/2005) del cosiddetto "Pacchetto igiene".

Le modifiche alla condizionalità: le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)

Le modifiche apportate alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali interessano, come accennato, il quadro normativo o l'ambito di applicazione delle norme.

In primis, c'è stata l'introduzione di un nuovo obiettivo, finalizzato alla gestione sostenibile delle risorse idriche, in linea con le sfide ambientali scaturite dalla verifica dello stato di salute della Politica Agricola Comune (PAC): Protezione e gestione delle risorse idriche: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche, che comprende due norme.

In secondo luogo, è stata istituita una nuova tipologia di norme: le norme facoltative, accanto a quelle obbligatorie. Per l'Italia, però, molte di queste norme sono comunque obbligatorie, perché erano state già introdotte o vigeva la loro osservanza in base a norme nazionali. L'articolo 6 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 73/09 prescrive, infatti, che *"Le norme elencate nella terza colonna dell'allegato III sono facoltative ad eccezione dei casi in cui: a) uno Stato membro abbia definito, per tali norme, un requisito minimo per le buone condizioni agronomiche e ambientali anteriormente al 1° gennaio 2009; e/o b) in detto Stato membro siano applicate norme nazionali relative alla norma in questione"*. Infine, sono state modificate altre norme.

Nel dettaglio, le modifiche sono le seguenti. La norma sul mantenimento delle terrazze è stata spostata dall'obiettivo "Livello minimo di mantenimento" all'obiettivo "Erosione del suolo" ed è stata resa facoltativa. Per il nostro Paese è, però, obbligatoria poiché già vigeva prima dell'entrata in vigore del Reg. CE n. 73/2009. Nell'ambito dell'obiettivo "Sostanza organica del suolo", le "Norme inerenti la rotazione delle colture ove necessario" sono state modificate con l'esclusione dal testo della dicitura "ove necessario". Inoltre, anche queste sono state rese facoltative: per l'Italia, poiché già vigenti, restano obbligatorie.

Anche la norma "Uso adeguato delle macchine", nell'ambito dell'obiettivo "Struttura del suolo", diventa facoltativa. In Italia, tale norma era già applicata: poiché, però, non è stata implementata con l'introduzione di requisiti legati ai macchinari per la lavorazione, ma con prescrizioni legate al mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque in esubero, è considerabile facoltativa.

Nell'ambito dell'obiettivo "Livello minimo di mantenimento", la norma "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, se del caso, anche mediante il divieto di estirpazione degli olivi" (nella formulazione introdotta dal Reg. CE 864/2004 che ha modificato il Reg. CE 1782/2003) è stata modificata in

“Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e margini dei campi”. Pur rimanendo all'interno del medesimo obiettivo, la parte di norma relativa al “Divieto di estirpazione degli olivi” è stata stralciata e resa facoltativa: in Italia, dove tale norma era già vigente in base alla legge 14 febbraio 1951, n. 144, resta comunque obbligatoria. Infine, ancora relativamente all'obiettivo “Livello minimo di mantenimento”, la norma sul “Mantenimento degli oliveti in buone condizioni vegetative” è stata integrata con l'estensione della prescrizione anche ai vigneti, assumendo la denominazione di “Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative”). Essa è stata, inoltre, resa facoltativa: per l'Italia, poiché già vigente, resta obbligatoria.

Nell'ambito dell'obiettivo “Protezione e gestione delle risorse idriche” sono state introdotte le norme “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua” e l’ “Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione”.

Le possibili implicazioni delle modifiche regolamentari sull'evoluzione normativa nazionale

Questo capitolo prende in esame le possibili implicazioni che le modifiche apportate dal Reg. (CE) 73/09 al regime di condizionalità hanno sulla normativa di applicazione nazionale, nonché gli ulteriori aspetti evolutivi che dopo un quinquennio di esperienza potrebbero essere introdotti a livello nazionale.

A questo proposito, risulta prioritario migliorare l'efficienza e l'efficacia delle norme di condizionalità, ma anche conseguire concreti risultati in termini di semplificazione normativa e burocratica del sistema.

Appare non rinviabile, innanzitutto, una semplificazione dei provvedimenti nazionali (decreto ministeriale; molteplici circolari Agea coordinamento) e regionali (provvedimenti regionali; circolari organismi pagatori) che dettano oggi le regole di condizionalità del primo e del secondo pilastro della PAC e che per numerosità e complessità, determinano un *corpus* normativo molto articolato e di difficile lettura e conoscenza esaustiva da parte degli agricoltori.

Per semplificare il quadro delle regole, quanto meno sotto il profilo formale, appare auspicabile raccogliere in un unico provvedimento nazionale le norme di condizionalità e di riduzione ed esclusione dei pagamenti dello sviluppo rurale, favorendone altresì un'entrata in vigore sufficientemente anticipata rispetto alla decorrenza dell'applicazione dal 1° gennaio 2009.

Le considerazioni che seguono non possono inoltre prescindere da una riflessione che tenga in debito conto le strategie di sviluppo inserite nella programmazione dello sviluppo rurale a livello regionale, oggetto di aggiornamento a seguito dell'Health Check, nonché la più ampia integrazione, compatibilità e coerenza con le misure agro ambientali dei PSR e le relative baseline.

Un altro aspetto non trascurabile, nel ridisegno della condizionalità, deriva dalla necessità di capitalizzare le esperienze emerse in occasione dei controlli comunitari, al fine di perfezionare al meglio il sistema.

Le proposte che seguono sono state oggetto di una prima riflessione effettuata in sede tecnica in una riunione con i rappresentanti del MiPAAF, delle Regioni e della Rete rurale nazionale tenutasi il 25 giugno 2009.

I criteri di gestione obbligatori

Come accennato nel capitolo precedente, le modifiche intervenute nell'allegato II del Reg.(CE) 73/09 comportano l'aggiornamento del relativo elenco degli atti vigenti a livello nazionale per ciascun criterio di gestione obbligatorio, e riguardano, sostanzialmente, i seguenti aspetti.

Ambiente

Nell'Allegato II del Reg. (CE) 73/2009 è stata, innanzitutto, operata una semplificazione di alcune prescrizioni, con l'esclusione dagli impegni di condizionalità di risvolti normativi che non interessano in modo diretto le aziende agricole. In particolare, a carico dell'Atto A1 (Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), è stata modificata l'applicazione dell'art.3,

circoscrivendo gli impegni per gli agricoltori al paragrafo 1 e paragrafo 2 lettera b), e dell'art. 5, riducendo gli impegni alle lettere a), b) e d). Sono stati, inoltre, esclusi gli articoli 7 e 8. *In sostanza, nell'Atto A1, sono stati esclusi i divieti e le prescrizioni direttamente riguardanti l'attività venatoria.* Nell'Atto A5 (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), invece, è stata modificata l'applicazione dell'art.13, limitando gli impegni per gli agricoltori al solo paragrafo 1 lettera a), escludendo l'art.15. *Sono state, cioè, emendate le parti riguardanti la cattura o l'uccisione di determinate specie faunistiche selvatiche e l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale.*

Sanità pubblica e salute degli animali – Identificazione e registrazione degli animali

Gli atti A6, A7, A8 e A8 bis sono stati modificati, come accennato, a causa del cambiamento della legislazione vigente a livello comunitario: infatti, nel Reg. (CE) n. 1782/03, l'Atto A6 era rappresentato dall'applicazione della Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, l'Atto A7 dal Reg. (CE) n. 2629/97, l'Atto A8 dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e l'Atto A8 bis dal Reg. (CE) n. 21/2004, mentre il nuovo Reg. (CE) n. 73/09 riduce il numero di questi atti a tre; in particolare, per l'Atto A6 gli impegni sono stabiliti dalla Direttiva 2008/71/CE; per l'Atto A7 gli impegni sono stabiliti dal Reg. (CE) n. 1760/2000, che prima afferiva all'Atto A8; infine, l'attuale Atto A8 vede i propri impegni stabiliti dal Reg. (CE) n. 21/2004. Nel complesso, sono aboliti una Direttiva (la Dir 92/102/CEE) ed un Regolamento (il Reg. CE n. 2629/97), mentre il Reg. (CE) n.1760/2000 ed il Reg. (CE) n.21/2004 rimangono in vigore. *Nel complesso, i cambiamenti intervenuti nella legislazione comunitaria non comportano, comunque, mutamenti sostanziali. Essi riguardano, in particolare, l'introduzione dei marchi auricolari/altri sistemi di identificazione per gli ovi-caprini e la sistematizzazione dei sistemi di identificazione e registrazione dei suini e degli ovi-caprini.*

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

L'Atto B10 (Direttiva 96/22/CE del Consiglio, sull'uso di talune sostanze nelle produzioni animali) è stato modificato all'art.3, circoscrivendo gli impegni per gli agricoltori alle sole lettere a), b), d) ed e), escludendo la lettera c, *con l'esclusione della possibilità di immettere sul mercato per il consumo umano degli animali d'acquacoltura cui sono state somministrate sostanze di cui alla lettera a), nonché i prodotti trasformati provenienti da detti animali.*

Infine, l'Atto B11 (Reg. CE n. 178/2002, sui principi e requisiti generali della legislazione alimentare) è stato integrato dai tre regolamenti del cosiddetto "Pacchetto igiene": cioè, il Reg. (CE) n. 852/2004 sull'igiene alimentare, il Reg. (CE) n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale ed il Reg. (CE) n. 183/2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. *Le suddette integrazioni prevedono, sostanzialmente, l'obbligo di rintracciabilità dei prodotti agro-alimentari lungo le fasi della lavorazione, a tutela della sicurezza alimentare, e l'osservanza di alcuni impegni, a carico dei produttori primari, inerenti l'igiene degli alimenti e dei mangimi.*

Il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali

Nel seguito si prendono in rassegna gli standard obbligatori e facoltativi, elencati nell'allegato III del Reg. (CE) 73/09, ordinati secondo l'obiettivo di afferenza, esaminandone le implicazioni sulle singole norme di BCAA vigenti, nonché le possibili modifiche e integrazioni, anche al fine di valutare l'ampliamento delle stesse per perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi.

OBIETTIVO 1 - EROSIONE DEL SUOLO: PROTEGGERE IL SUOLO MEDIANTE MISURE IDONEE

Copertura minima del suolo (Norma obbligatoria)

Questo standard è stato recepito ed incluso nel decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 e s.m.i. (decreto condizionalità) all'interno della Norma 4.2, lettera a) riguardante la gestione delle superfici ritirate dalla produzione.

In particolare, l'impegno di condizionalità vigente prevede che "al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione siano gestite garantendo la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno".

Pertanto l'obbligo di copertura minima del suolo agisce con il duplice obiettivo di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni, particolarmente importante per le superfici ritirate dalla produzione, ma produce anche effetti significativi anche sull'obiettivo 1 di protezione del suolo mediante misure idonee.

Tale prescrizione, di un certo interesse fino a quando vigeva l'obbligo del set-aside, a seguito dell'abolizione dello stesso nel quadro dell'Health Check, resterebbe circoscritto solo alle superfici ritirate volontariamente dalla produzione (disattivate), riducendo l'impatto potenziale rispetto all'obiettivo della lotta all'erosione. Infatti, le superfici ritirate a livello nazionale mostrano un netto calo nel 2007 (-30%) e nel 2008 (-40%) rispetto al 2006, anno in cui si registra il valore massimo di 1.327.000 ettari. (MiPAAF - Statistiche agronomiche di superficie giugno 2009).

Dal momento che il Reg. (CE) n. 73/09 include questa norma tra quelle obbligatorie, alla luce delle considerazioni espresse sopra, è opportuno valutare come rafforzarne l'efficacia.

Le opzioni possibili, limitate dal fatto che vari PSR prevedono già impegni agroambientali di incentivazione della copertura vegetale del suolo, potrebbero riguardare:

L'estensione del campo di applicazione della norma a tutti i seminativi e/o in generale a tutte le categorie di superfici eleggibili al pagamento unico;

La cogenza della norma almeno nei periodi dell'anno nei quali il rischio di erosione dovuta all'azione degli agenti atmosferici è maggiore e/o nelle aree a maggior rischio di erosione (ad esempio oltre determinate pendenze).

Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche (Norma obbligatoria)

Questo standard è stato recepito ed incluso nel decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 e s.m.i. (decreto condizionalità) all'interno della Norma 1.1 riguardante la regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio.

In particolare, l'impegno di condizionalità vigente prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Gli impegni alternativi previsti dalla norma riguardano la realizzazione di fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione

La limitazione fino ad oggi della presente norma ai terreni seminativi in pendio, potrebbe determinare una ingiustificata discriminazione rispetto agli agricoltori che coltivano terreni interessati da colture arboree che, al pari dei seminativi, possono essere suscettibili di forti rischi di erosione. Questo perché l'assenza di copertura vegetale o di gestione adeguata del suolo, particolarmente nel periodo invernale e primaverile, ed in special modo in alcune regioni d'Italia, può creare situazioni di pericolo e disagio anche per la viabilità stradale.

Questa considerazione appare ancora più pregnante se si considera la progressiva introduzione nel regime di pagamento unico di varie colture arboree, in particolare oliveti e vigneti.

Le opzioni possibili, in questo caso, da valutare attentamente per evitare sovrapposizioni con impegni agroambientali oggetto di incentivazione nei PSR, potrebbero riguardare:

L'estensione del campo di applicazione della norma agli oliveti e vigneti e/o a tutte le categorie di superfici eleggibili al pagamento unico;

L'integrazione di uno standard specifico per le colture permanenti potrebbe riguardare l'obbligo di inerbimento parziale (fasce inerbite) o il divieto di effettuare lavorazioni del terreno (fresatura; aratura; erpicatura; discatura) almeno nei periodi dell'anno nei quali il rischio di erosione dovuta all'azione degli agenti atmosferici è maggiore e/o nelle aree a maggior rischio di erosione (ad esempio oltre determinate pendenze).

Mantenimento delle terrazze

Questo standard è stato recepito ed incluso nel decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 e s.m.i. (decreto condizionalità) all'interno della Norma 4.4, lettera a) riguardante "divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita".

In particolare, l'impegno nel contesto della norma europea regolamentare previgente figurava come standard preordinato alla preservazione dell'habitat e al livello minimo di gestione dell'ambiente naturale.

Con il Reg. (CE) n. 73/09, questa norma è spostata sotto l'obiettivo "erosione del suolo" classificandola come facoltativa alle condizioni specificate all'art. 6 del medesimo regolamento.

Per l'Italia questa norma di fatto potrebbe essere obbligatoria, dal momento che figurava già fra le norme di condizionalità prima del 1° gennaio 2009, spostando la tra gli standard dell'obiettivo 1.

Tuttavia il fatto che il mantenimento delle terrazze fosse inserito precedentemente nell'obiettivo 4, potrebbe essere un elemento a suffragio della tesi di considerare questa norma non presente (nell'obiettivo 1) e quindi non obbligatoria. Questa soluzione, peraltro piuttosto forzata, potrebbe aprire uno spazio a eventuali misure di pagamento agroambientale all'interno dei Programmi di Sviluppo rurale.

OBIETTIVO 2 – SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: MANTENERE I LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO MEDIANTE OPPORTUNE PRATICHE
Gestione delle stoppie (Norma obbligatoria)

Questo standard è stato recepito ed incluso nel decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 e s.m.i. (decreto condizionalità) all'interno della Norma 2.1 riguardante la gestione delle stoppie e dei residui colturali.

Come noto, la norma prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Lo standard in questione appare ancora pertinente, anche se dopo diversi anni di applicazione del regime, per evitare distorsioni tra le diverse Regioni, dovrebbe essere rimossa la deroga connessa a leggi regionali di regolamentazione della bruciatura delle stoppie.

Norme inerenti la rotazione delle colture

Nel caso dell'Italia è di fatto obbligatoria, poiché nel decreto condizionalità attualmente vigente è presente la Norma 2.2 – Avvicendamento delle colture, che prevede impegni specifici che l'agricoltore deve rispettare per adempiere agli obblighi della condizionalità.

Inoltre, scompare dal testo la dicitura "ove necessario", poiché, nel caso in cui uno Stato membro sia vincolato alla sua applicazione, la norma si applica declinandola a livello nazionale.

Anche in questo caso lo standard in questione appare ancora pertinente.

OBIETTIVO 3 – STRUTTURA DEL SUOLO: MANTENERE LA STRUTTURA DEL SUOLO MEDIANTE MISURE ADEGUATE
Uso adeguato delle macchine

La Norma 3.1, introdotta col Reg. (CE) n. 1782/03, è nata con l'obiettivo di proteggere il suolo dal deterioramento attraverso un uso dei macchinari agricoli che evitasse la distruzione della struttura. A livello nazionale, con il decreto condizionalità, questa norma è stata implementata e integrata con la: "Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine". Tale standard implica i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque;
- esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Si era ritenuto, infatti, che la norma, così come specificata dal Consiglio, fosse di difficile interpretazione e controllo e che, introducendo anche l'obbligo di mantenere in efficienza la rete di sgrondo, di fatto si contribuisse in modo efficace alla conservazione della struttura del suolo.

Il Regolamento (CE) n. 73/2009, invece, inserisce questa norma tra quelle facoltative. Poiché, di fatto, l'introduzione dell'adempimento relativo alla gestione della rete scolante non interessa questa norma, potrebbe essere valutata l'opportunità di stralciarla dall'elenco degli impegni di condizionalità. In questo modo, come nel caso della norma sul mantenimento delle terrazze, si potrebbero introdurre nei PSR incentivi alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, mantenendo nel contempo l'obbligo dell'adempimento relativo alla lavorazione dei terreni in tempera.

Ciò premesso, le opzioni possibili, limitate dal fatto che vari PSR prevedono già impegni agroambientali di incentivazione dell'uso di determinate macchine operatrici che riducano i danni alla struttura del suolo, potrebbero riguardare:

- l'introduzione di una regolamentazione nell'uso di particolari macchine agricole, come quelle con organi lavoranti rotativi (es. fresatrici), che possono avere un effetto degradativo sulla struttura di alcune tipologie di terreno e/o in alcuni periodi dell'anno.
- In alternativa, la norma potrebbe essere confermata così com'è, sia perché l'uso adeguato delle macchine per mantenere la rete di sgrondo in buone condizioni è fattore fondamentale per il mantenimento, nella maggior parte dei terreni italiani, di una buona struttura del suolo, sia perché chiedere agli agricoltori di abbandonare una pratica agricola finora obbligatoria potrebbe risultare spiazzante; il controllo sull'osservanza potrebbe essere realizzato individuando con il telerilevamento le aree con ristagno idrico superficiale, andando poi a verificare *in situ* la presenza di segni di lavorazioni eseguite in tempi inopportuni.

Come si vedrà più avanti, la seconda opzione potrebbe essere eventualmente spostata all'interno dell'obiettivo 4.

OBIETTIVO 4 – LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: ASSICURARE UN LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO ED EVITARE IL DETERIORAMENTO DEGLI HABITAT

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e margini dei campi

Questo standard è stato recepito ed incluso nel decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 e s.m.i. (decreto condizionalità) all'interno della Norma 4.4 riguardante il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

In particolare, l'impegno di condizionalità vigente prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, il divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati, il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE e il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

In considerazione della nuova formulazione della norma introdotta dall'Health Check che pone particolare attenzione all'elenco dei singoli elementi caratteristici del paesaggio, appare opportuno affrontare uno specifico approfondimento volto a verificare i rischi di sovrapposizione con gli impegni agroambientali presenti in questo ambito nei PSR.

Per quanto concerne il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, questo viene attuato sia tramite i PSR, mediante l'applicazione della misura 214 "Pagamenti agroambientali", sia tramite la condizionalità, col rispetto della norma 4.4 "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio". I PSR di 13 Regioni/P.A. (Province Autonome) prevedono, infatti, il finanziamento del mantenimento di diversi elementi del paesaggio. La norma 4.4 lascia alle Regioni il compito di specificare i provvedimenti inerenti le lettere b,c e d oppure, in assenza dei suddetti provvedimenti, il "*divieto di eliminazione dei terrazzamenti e, nelle aree perimetrale ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione*". Finora non si è verificata alcuna sovrapposizione fra gli elementi il cui rispetto è imposto dalla condizionalità con gli elementi la cui conservazione è finanziata dai PSR. Dal 1 gennaio 2010, con l'entrata in vigore della norma obbligatoria che impone l'obbligo del mantenimento dei nuovi elementi poc'anzi elencati (siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e margini dei campi), si determinerà una sovrapposizione tra questi nuovi elementi, il cui mantenimento sarebbe imposto dalla condizionalità, con quelli la cui conservazione è attualmente finanziata dal PSR. Ne deriva l'impossibilità per le Regioni/P. A. a finanziare il mantenimento degli elementi in questione tramite la misura 214 dei PSR. Al riguardo è stata effettuata una ricognizione allo scopo di valutare la portata delle modifiche che tale evenienza imporrà a carico dei PSR.

Dalla ricognizione effettuata, illustrata nelle tabelle che seguono, a proposito dell'introduzione del rispetto di nuovi elementi quali siepi cespugliate e/o arboree; alberi in filari, in gruppi o isolati; margini dei campi; fossi e stagni, fra le norme della condizionalità relative alla conservazione del paesaggio agrario, emerge chiaramente che tale decisione avrà un grado di impatto diverso, secondo l'elemento introdotto, in termini di modifiche da apportare ai PSR interessati.

Avrà un impatto medio per quanto concerne gli stagni (tab. 1) poiché quasi un quarto (5 programmi su 21) dei PSR prevedono azioni per la protezione degli stagni. L'impatto sarà senz'altro minimo per quanto riguarda i margini dei campi ed i fossi: 1 solo programma (Tab. 1) prevede un'azione per il mantenimento di tali elementi.

Le conseguenze saranno senz'altro più ampie parte per quanto concerne l'entrata nella condizionalità delle norme per la conservazione delle siepi cespugliate e/o arboree e degli alberi in filari, in gruppi o isolati: iniziative a questo riguardo sono previste dai PSR, rispettivamente, di 12 e 11 Regioni/P.A. su 21 (Tab. 2). Da questa evenienza saranno interessate anche le cosiddette "fasce di rispetto", il finanziamento della cui protezione è legato al mantenimento di siepi, stagni, e altri elementi per un totale di 6 Regioni/P.A. su 21 (Tab. 2).

La ricognizione ha inizialmente interessato un numero di categorie più ampio di quelle riportate nelle tabelle; è stata operata una semplificazione riunendo le rilevazioni fatte a proposito di alcune categorie con quelle di categorie similari. In una prima tornata si è rilevato anche il numero di volte che nei PSR ricorrono azioni per la conservazione delle cosiddette piantate, sistemazioni agronomiche di pianura. Nella successiva analisi la categoria "piantate" è stata riunita alla categoria "alberi in filari, in gruppi, ecc..." poiché uno degli elementi costitutivi delle piantate è rappresentato da un filare di alberi. Si è operato analogamente per altre categorie.

La ricognizione ha interessato anche elementi non esplicitamente citati nella proposta di riforma della condizionalità: cioè i laghetti e le risorgive/fontanili. Relativamente a questi ultimi due elementi sono, rispettivamente, 4 e 5 le Regioni/P. A. che prevedono iniziative a riguardo. Questi ultimi non sono esplicitamente menzionati nella proposta: pertanto la loro considerazione è solo statisticamente utile. In linea di massima si può dire che per gli elementi paesaggistici legati all'acqua si potrebbero avere delle ripercussioni minori, rispetto agli elementi più prettamente vegetali, non tanto perché siano coinvolti in modo più marginale dalle modifiche della Condizionalità, ma in quanto meno rilevati nell'ambito dei pagamenti agroambientali.

Si ritiene che l'introduzione, nell'allegato III, del dettaglio degli elementi caratteristici del paesaggio possa essere recepita senza apportare modifiche sostanziali all'impianto normativo vigente.

La formulazione della norma tende a conferire all'obbligo di condizionalità inerente il "mantenimento" l'accezione "attiva" sinora riservata agli impegni agroambientali.

L'inserimento dei provvedimenti regionali in materia di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio dovrebbe essere effettuato da tutte le Regioni e Province Autonome che abbiano una specifica legislazione in materia.

Tab. 1 Elementi caratteristici del paesaggio agricolo (Misura 214) Mantenimento di:

REGIONE	marginii dei campi	fossi	laghetti	Stagni	risorgive e/o fontanili
Abruzzo					
Basilicata					
Calabria					
Campania					
Emilia-Romagna			X	x	x
F.V.G			X	x	x
Lazio	X		X	x	x
Liguria					
Lombardia					
Marche					
Molise					
Piemonte					
PA di Bolzano				x	
PA di Trento		x			
Puglia					
Sardegna					
Sicilia					
Toscana			X	x	
Umbria					
V. d'Aosta					
Veneto					
Totale	1	1	4	5	3

In verde sono evidenziate le categorie esplicitamente menzionate nella riforma.

Tabella 2. - Elementi caratteristici del paesaggio agricolo (Misura 214) Mantenimento di:

REGIONE	siepi cespugliate e/o arboree	alberi in filari, in gruppi o isolati	fascia di rispetto (indicare l'elemento)	Altro
Abruzzo				
Basilicata		x	x	
Calabria	x	x	x	
Campania				
Emilia-Romagna	x	x	x	
F.V.G	X	X	x	
Lazio	X	x	x	
Liguria				
Lombardia	X	x		
Marche		x	x	Varietà di specie arboree e della vite
Molise				
Piemonte	X			
PA di Bolzano	X			
PA di Trento	X	x		
Puglia				
Sardegna	X	x		
Sicilia				
Toscana	X	x		
Umbria	X	x		
V.d'Aosta				
Veneto	X			Corridoi ecologici, fasce tampone
Totale	12	11	6	2

In verde sono evidenziate le categorie esplicitamente menzionate nella riforma.

Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli (Norma obbligatoria)

Questo standard è stato recepito ed incluso nel decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 e s.m.i. (decreto condizionalità) all'interno della **Norma 4.2, lettera b)** riguardante la gestione delle superfici ritirate dalla produzione.

In particolare, l'impegno di condizionalità vigente prevede che si debbano attuare delle pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Anche in questo caso lo standard in questione appare ancora pertinente.

Protezione del pascolo permanente (Norma obbligatoria) e Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Entrambi gli standard sono stati recepiti ed inclusi nel decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 e s.m.i. (decreto condizionalità) all'interno della **Norma 4.1** riguardante la protezione del pascolo permanente.

Gli impegni della norma prevedono:

- divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Anche in questo caso gli standard in questione appaiono ancora pertinenti.

Creazione e / o conservazione di habitat

Tale norma figura tra quelle facoltative e non essendo stata attuata in passato in Italia può non essere inserita nel regime di condizionalità, considerato anche il fatto che di norma le azioni di creazione e conservazione di habitat sono finanziate nel quadro di varie misure dell'asse 2 dei PSR.

Divieto di estirpazione degli olivi

La modifica apportata dal Reg. (CE) n. 73/09 prevede lo stralcio della norma rispetto alla formulazione introdotta dal Reg. CE 864/2004, che ha modificato il Reg. CE 1782/2003.

Questa norma viene, inoltre, ad essere inclusa nella terza colonna (norme facoltative) dell'Allegato III al predetto regolamento. Non si può considerare però facoltativa perché già vigente nella precedente

formulazione della norma 4.3, che era recepita a livello nazionale, per i soli oliveti, dal D.M. n.13286 del 18 ottobre 2007, attraverso il divieto di estirpazione delle piante di olivo, a norma della legge n.144/51.

Al riguardo, si ritiene utile esporre brevemente la vicenda che ha interessato la Norma 4.3, relativamente agli oliveti: a causa dell'articolo 24 (taglia-leggi) della legge 6 agosto 2008 n. 133, la legge n. 144/51, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo, era stata inclusa nell'elenco delle norme da abrogare, in quanto ritenute ormai obsolete. L'abrogazione di questa legge avrebbe, tuttavia, riportato in vigore gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, che imponeva un'applicazione ancora più restrittiva del divieto, limitando l'abbattimento delle piante di olivo solamente a quei casi in cui fosse dimostrata l'improduttività permanente o la morte fisiologica delle piante. Con decreto legge, datato dicembre 2008, di modifica della legge n. 133/08, il Consiglio dei Ministri manteneva in vigore il d.lgs lgt 475/45, rinviando ad un più approfondito esame la verifica degli atti abrogati emanati in data successiva al 1948, fra i quali compariva anche la legge 144/51.

L'abrogazione della legge 144/51 avrebbe provocato, dal punto di vista normativo, la necessità di correggere le delibere di condizionalità per il 2009, ma, ancor più importante, avrebbe, in pratica, provocato l'impossibilità di estirpare piante di olivo su tutto il territorio nazionale.

Quindi, al fine di evitare una situazione alquanto problematica, attraverso l'ufficio legislativo del MiPAAF è stata inoltrata richiesta di stralcio della legge n.144/51 dall'elenco delle disposizioni da abrogare. La promulgazione della legge n. 9 del 18 febbraio 2009 ne ha riconosciuto l'importanza, confermandone la permanenza in vigore.

Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

La modifica apportata dal Reg. (CE) n. 73/09 prevede l'integrazione della presente norma, che è stata rinominata, in coerenza con il regolamento, nella seguente forma: "Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative".

Questa norma rientra tra quelle incluse nella terza colonna (norme facoltative) dell'Allegato III al predetto regolamento e, in base all'articolo 149, è entrata in vigore il 1° gennaio 2009, includendo le disposizioni riguardanti i vigneti. Non si può considerare però facoltativa perché:

- la parte di norma relativa agli oliveti era già vigente;
- l'osservanza della "condizionalità per i vigneti" è stata sancita, anteriormente al 1° gennaio 2009, dai Regolamenti di riforma dell'OCM vitivinicolo (Reg. CE 479/2008 e Reg. CE 555/2008).

La precedente formulazione della norma 4.3 era recepita a livello nazionale, per i soli oliveti, dal D.M. n.13286 del 18 ottobre 2007, attraverso l'obbligo di praticare le tecniche colturali minime per mantenere le piante in buone condizioni vegetative. Ora, per mezzo del D.M. n.16809 del 24 novembre 2008, si aggiungono le disposizioni riguardanti i vigneti, e si ottiene, nel complesso, l'insieme delle operazioni colturali rivolte direttamente (potatura, spollonatura per gli olivi) o indirettamente (pulizia almeno triennale dei rovi e delle infestanti) alle piante di vite e olivo, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo degli impianti, secondo l'uso e le consuetudini locali, nonché l'obiettivo di evitare il rischio di incendi.

Mentre gli impegni previsti per gli oliveti sono pressoché identici rispetto alle precedenti disposizioni, il mantenimento dei vigneti in buone condizioni vegetative si esplicita, in assenza di provvedimenti delle

Regioni e Province Autonome, attraverso l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno, per tener conto delle caratteristiche della viticoltura a livello locale e, almeno una volta ogni tre anni, l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.

In questo modo, attraverso le buone condizioni agronomiche e ambientali, si stabiliscono regole minime per la tutela di elementi importanti della nostra agricoltura, dal punto di vista produttivo ma anche paesaggistico.

Anche in questo caso lo standard in questione risulta ancora pertinente.

OBIETTIVO 5 - PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: PROTEGGERE LE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DAL RUSCELLAMENTO E GESTIRE L'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE

Il nuovo Reg. (CE) n. 73/09 ha introdotto all'interno dell'Allegato III, relativo alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), due nuove norme:

- la Norma 5.1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;
- la Norma 5.2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Relativamente all'obiettivo di protezione e gestione delle risorse idriche, l'introduzione delle fasce tampone e l'imposizione del rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque a fini irrigui introducono due questioni distinte. Il primo elemento implica, di fatto, una situazione di sovrapposizione analoga a quella esposta a proposito del mantenimento del paesaggio agrario, poiché diverse Regioni finanziano, principalmente con le misure 216 e 214 dei PSR, rispettivamente, la creazione *ex-novo* di fasce tampone ed il loro mantenimento, mentre il secondo elemento comporta il richiamo ad applicare il *corpus* giuridico già promulgato a riguardo, che è stato parzialmente disatteso per il passato, richiedendo al contempo la valutazione delle dimensioni degli ulteriori oneri a carico degli agricoltori tenuti al rispetto anche di questa eventuale nuova parte della condizionalità.

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

L'introduzione di questa nuova norma nel novero delle BCAA risponde alla necessità, sempre più pressante, di salvaguardare il buono stato qualitativo delle acque superficiali, anche in risposta alle richieste della Direttiva 2000/60/CE, il cui recepimento nazionale è stato compiuto attraverso il D.lgs n.152/2006 ed il Decreto Ministeriale 7 aprile 2006, quest'ultimo attualmente in fase di revisione.

L'entrata in vigore di questa norma, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2009, al pari delle altre, ha invece subito un processo di "slittamento", nel senso che gli Stati membri possono stabilire la sua entrata in vigore tra il 1° gennaio 2010 e il 1° gennaio 2012.

La norma, di rilevante importanza a livello ambientale, si scontra però con le difficoltà che, soprattutto alcuni agricoltori, troveranno nel garantirne l'applicazione. Il Reg. (CE) n. 73/09, infatti, introduce la creazione *ex-novo* delle fasce tampone come obbligo pertinente di condizionalità. Ciò significa che, dalla data di applicazione della norma, i PSR non potranno più finanziare questo intervento, lasciando spazio ai pagamenti per il solo mantenimento. Di conseguenza, l'attività di alcune aziende agricole sarà condizionata in modo concreto; nello specifico, quella delle aziende i cui confini sono segnati per buona parte da corsi d'acqua, o che ne sono attraversate.

Le conseguenze più evidenti riguardano le spese che gli agricoltori dovranno sostenere per l'introduzione obbligatoria delle fasce tampone, oltre alla riduzione del reddito derivante dalla possibile sottrazione, dalla SAU aziendale, di terreno utile alla coltivazione¹. In entrambi i casi, elementi di grande impatto, dal punto di vista dei costi di realizzazione e di mantenimento saranno, se del caso, il modo nel quale le fasce tampone saranno definite (come superficie sulle quali è prevista una vegetazione² solamente erbacea, oppure anche arbustiva e/o arborea), nonché l'effetto ombreggiante che l'eventuale uso di specie arboree potrebbe causare sulle colture³ coltivate sui terreni in loro prossimità, che potrebbe deprimere la produzione.

Inoltre, esistono dubbi sui vantaggi ambientali che potrebbero derivare dall'introduzione delle fasce tampone in particolare aree: ad esempio, una parte delle aree golenali del Bacino del Po, di proprietà per lo più demaniale, è attualmente in concessione ad agricoltori, i quali possono utilizzare le possibilità di finanziamento concesse dal PSR; a causa della Norma 5.1, tali agricoltori potrebbero non essere più propensi a proseguire nell'uso della concessione o a chiederne di nuove. In più, dette aree golenali sono sotto la vigilanza delle Autorità di Bacino, che attualmente fanno in modo che queste aree siano libere da vegetazione almeno per una fascia di una certa ampiezza: di conseguenza, questa norma andrebbe a collidere anche con le prescrizioni attuali delle varie Autorità di Bacino.

Allo scopo di comprendere quali misure dei Programmi di Sviluppo Rurale saranno interessate dall'introduzione di questa norma, è stata condotta un'indagine all'interno dei PSR: si è riscontrata una certa eterogeneità nel posizionamento delle azioni che riguardano le fasce tampone all'interno delle misure, a volte anche in misure che non dovrebbero in teoria essere interessate, come la Misura 323 (Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale). In ogni caso, la distribuzione delle misure a favore dell'introduzione e del mantenimento delle fasce tampone si concentra prevalentemente nelle misure 216 (Sostegno agli investimenti non produttivi sui terreni agricoli⁴) e 214 (Pagamenti agroambientali): rispettivamente 12 e 7 PSR interessati (Tabella 2). In totale, le Regioni e Province Autonome che hanno certamente introdotto misure a favore dell'introduzione o del mantenimento di fasce tampone (erbacee e/o arbustive e/o alberate) sono 14. Ad esse fanno da contraltare la Provincia Autonoma di Trento e la Valle d'Aosta, che non hanno previsto alcun pagamento, e cinque regioni (Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Sardegna e Umbria) che presentano delle misure nelle quali non è possibile stabilire con chiarezza se vi sia un riferimento alle fasce tampone.

Scendendo più nel dettaglio, e considerando solamente le misure 214 e 216, si osserva che, in generale, la misura 214 è riservata al mantenimento delle fasce tampone, mentre la misura 216 è destinata alla loro creazione *ex-novo*, con dei distinguo (ad esempio, la Toscana finanzia alla misura 214 la creazione delle fasce tampone). Ne consegue che l'introduzione della norma 5.1 andrà ad impattare essenzialmente su quest'ultima misura. Inoltre, non tutte le Regioni intervengono sia per la creazione che per il mantenimento

delle fasce tampone: la Calabria interviene con il PSR solo sulla loro introduzione, come anche la Puglia, mentre Bolzano finanzia solamente il loro mantenimento, ed in questo caso la possibilità, per quest'ultima, di finanziare interventi a favore delle fasce tampone sarebbe di fatto annullata.

Alcune delle azioni si applicano solamente in aree preferenziali, come le Aree Natura 2000, o solo contestualmente all'adesione dell'azienda agricola alle misure agroambientali "Produzione biologica" o "Produzione integrata".

In più di un PSR sono previste entrambe le azioni (ad esempio la Lombardia, il Molise e il Piemonte), benché presenti in misure diverse, e la nuova norma andrebbe perciò a colpire solo parzialmente le possibilità di finanziamento, lasciando la possibilità di conservare almeno le azioni per il mantenimento delle fasce tampone.

In ogni caso, la presenza dei pagamenti per le fasce tampone è ampiamente prevista dai PSR regionali, e l'approvazione della Norma 5.1 potrebbe interessare porzioni sensibili del territorio nazionale, anche e soprattutto dal punto di vista ambientale.

Tabella 2 – Stato dell’attivazione a livello regionale dei pagamenti per l’introduzione e il mantenimento delle fasce tampone

	MISURA 214 “Pagamenti agroambientali”	MISURA 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi sui terreni agricoli”	MISURA 221 “Primo imboscamento dei terreni agricoli”	MISURA 222 “Primo impianto di sistemi Agroforestali su terreni agricoli”	MISURA 223 “Primo imboscamento di superfici non agricole”	MISURA 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”
Piemonte	sì (mantenimento)	sì (introduzione)	n.d.	non attivata	non attivata	no
Valle d'Aosta	No	non attivata	non attivata	non attivata	non attivata	no
Lombardia	sì (mantenimento)	sì (introduzione)	no	non attivata	no	no
P.A. Bolzano	sì (mantenimento)	non attivata	non attivata	non attivata	non attivata	n.d.
P.A. Trento	No	non attivata	non attivata	non attivata	non attivata	no
Veneto	Sì	sì (introduzione)	no	non attivata	non attivata	no
Friuli-Venezia Giulia	No	No	no	non attivata	n.d.	no
Liguria	No	No	non attivata	non attivata	no	n.d.
Emilia-Romagna	No	Sì	sì	non attivata	no	no
Toscana	sì (introduzione)	No	n.d.	non attivata	n.d.	no
Umbria	n.d.	n.d.	n.d.	no	n.d.	no
Marche	No	n.d.	no	n.d.	non attivata	no
Lazio	n.d. (mantenimento)	sì (introduzione)	no	no	n.d.	no
Abruzzo	No	Sì	no	non attivata	n.d.	no
Molise	sì (mantenimento ed incremento)	sì (introduzione)	sì	non attivata	sì	no
Campania	No	Sì	no	non attivata	no	no
Puglia	No	sì (introduzione)	n.d.	non attivata	n.d.	no
Basilicata	Sì	Sì	sì	non attivata	no	no
Calabria	No	sì (introduzione)	no	non attivata	no	no
Sicilia	No	Sì	no	n.d.	no	no
Sardegna	n.d.	non attivata	non attivata	non attivata	non attivata	no

Legenda: sì - misura attivata e comprendente un'azione a favore delle fasce tampone

no - misura attivata ma non comprendente l'azione a favore delle fasce tampone

n.d. - interpretazione non chiara dell'azione all'interno della misura non attivata - misura non attivata

Tuttavia, nel corso dell'indagine nei PSR sono venute alla luce delle questioni che, al momento, sono irrisolte: ad esempio, a livello nazionale, una serie di disposizioni ha attinenza con il rispetto delle aree di pertinenza dei corpi idrici. Ciò nonostante, una ricerca compiuta nella legislazione comunitaria e nazionale ha evidenziato l'assenza di un atto normativo nel quale sia possibile ritrovare una definizione univoca di fascia tampone.

Leggendo l'attuale articolato del D.M. 7 aprile 2006 (il cosiddetto Decreto effluenti), infatti, è possibile trovare diversi riferimenti alle distanze che gli agricoltori devono rispettare nelle pratiche di spandimento di letame e liquami di origine zootecnica:

nelle Zone Ordinarie: art. 4 (Divieti di utilizzazione dei letami); art. 5 (Divieti di utilizzazione dei liquami); art. 12 (Divieti di utilizzazione delle acque reflue);

nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati: art. 22 (Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984), art. 23 (Divieti di utilizzazione dei liquami).

In più, agli articoli 22 comma 3 e 23 comma 3 si prescrive, nelle fasce di divieto, e ove tecnicamente possibile, la creazione di *“una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o altre superfici boscate”*.

L'Allegato 2 dello stesso decreto richiama le fasce tampone, relativamente alle *“Misure da prevedere nei Piani di Sviluppo Rurale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni”*: *“L'azione consiste nel realizzare, a partire dalle sponde di fiumi e ruscelli, delle fasce tampone larghe fino a 30 m adibite a prati permanenti e, possibilmente, alla piantumazione di alberi. La vegetazione intrappola i nutrienti solubili che vengono assorbiti dopo la loro infiltrazione. L'efficacia delle strisce ripariali nel rimuovere l'eccedenza di nutrienti è incrementata dalla presenza di alberi. Le strisce ripariali sono inerbite al fine di ottenere un prato folto che possa resistere alla stagione invernale, durante la quale il trasporto di nutrienti, oltre che di altri inquinanti, è molto elevato. Tra gli alberi che possono essere piantati nelle fasce tampone si annoverano il pioppo, la betulla e il salice; la loro distanza dal corso d'acqua deve essere almeno pari a 10 m per ridurre l'ombra e la caduta di foglie sull'acqua.”*

Quest'ultima descrizione è quella che più si avvicina al concetto comunemente accettato di fascia tampone.

In proposito, un'ulteriore indicazione utile viene dall'analisi delle disposizioni del Codice di buona pratica agricola dei nitrati, che prevede specifiche norme di applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua (cfr. box 1).

BOX 1**APPLICAZIONE DI FERTILIZZANTI AI TERRENI ADIACENTI AI CORSI D'ACQUA****Motivazioni**

L'adozione di particolari cautele e di tecniche idonee nell'applicazione di fertilizzanti, minerali ed organici, sugli appezzamenti di terreno contigui ai corsi d'acqua, consente di limitare al minimo i rischi di eutrofizzazione dei corpi idrici superficiali dovuti all'apporto di nitrati. Secondo le tavolette in scala 1:25.000 dell'IGM vengono definiti corsi d'acqua fiumi, torrenti o fossi in ordine decrescente d'importanza. In particolare, poiché i nitrati risultano presenti per la maggior parte nella soluzione del suolo e in quota minima sono debolmente adsorbiti, il passaggio diretto o indiretto, nei corpi idrici avviene principalmente per effetto dello scorrimento in superficie e per dilavamento sub-superficiale. Tale passaggio risulta tanto più veloce quanto più intenso è l'apporto di fertilizzante e quanto minori sono i fattori che ostacolano il deflusso dei nitrati verso la rete scolante. In relazione a ciò le regole per una corretta applicazione dei fertilizzanti in prossimità di corsi d'acqua, naturali ed artificiali, riguardano in primo luogo le modalità con cui avviene l'applicazione stessa (quantità, epoche, tipo di fertilizzante, grado di frazionamento, ecc.) ma interessano anche altri fattori agronomici in grado di influenzare - accelerando o rallentando - il passaggio dei nitrati nei corpi idrici superficiali (es. presenza di colture di copertura, di siepi ripariali, ecc.). Va infine considerata la possibilità che suoli adiacenti ai corsi d'acqua siano soggetti a periodiche esondazioni.

Azioni

Le buone pratiche agricole da adottare nell'ambito di una corretta applicazione di fertilizzanti su terreni contigui ai corsi d'acqua interferiscono con i seguenti meccanismi: • riduzione della disponibilità di sostanze nutrienti in soluzione e adsorbite sulle particelle di terreno; creazione di fasce di interposizione che rallentino il flusso verso il recapito delle acque di scolo superficiali e sottosuperficiali; • riduzione della velocità del deflusso idrico superficiale attraverso l'aumento della scabrezza del terreno e della capacità di invaso superficiale, nonché diminuzione della pendenza superficiale. Per le modalità di somministrazione dei fertilizzanti occorre attenersi ai criteri enunciati in precedenza (vedi Applicazione dei fertilizzanti), tenendo comunque presente che in tali terreni il rischio è più accentuato. Di conseguenza le applicazioni dovranno essere possibilmente frazionate mentre si dovrà evitare la somministrazione di concimi in corrispondenza dei periodi piovosi. Particolarmente utile per tali appezzamenti, ai fini del contenimento dei processi di dilavamento, è l'effettuazione di colture di copertura durante il periodo invernale (vedi Gestione dell'uso del terreno) o la conservazione dei residui vegetali sulla superficie del terreno stesso. In particolare si dovrà prevedere il mantenimento di una fascia perennemente inerbita - sottoposta periodicamente a sfalcio - lungo il corso d'acqua per una larghezza tanto maggiore quanto minore è la pendenza delle sponde; su tali fasce di rispetto, che corrispondono alle superfici più frequentemente soggette ad esondazione, dovrà essere evitata la somministrazione di liquami e di concimi minerali. Le pratiche di concimazione dovranno altresì favorire l'apporto di sostanza organica e quindi la formazione di humus stabile, allo scopo di migliorare la struttura del terreno con conseguente minore compattazione e più ridotto grado di ruscellamento. Accanto alle pratiche colturali più direttamente connesse alla fase di somministrazione dei fertilizzanti rivestono grande importanza, ai fini della limitazione dei rischi di dilavamento negli appezzamenti contigui ai corsi d'acqua, le sistemazioni idraulico-agrarie e la presenza o meno di siepi campestri. In tal senso sono da favorire sistemazioni di piano che prevedano ridotta baulatura e falde di lunghezza contenuta, compatibilmente con le necessità di allontanamento delle acque in eccesso; infine, la conservazione o l'introduzione, laddove possibile, di siepi campestri

lungo i corsi d'acqua è una pratica da favorire per proteggere le rive dall'erosione e per aumentare l'effetto di interposizione al flusso di elementi nutritivi verso la rete scolante.

Al fine di completare il quadro delle principali norme nazionali che regolano aspetti simili e/o connessi con la nuova norma di condizionalità in questione, si cita anche la disposizione specifica in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici prevista dall'articolo 115 del decreto legislativo 152/2006 (cfr. Box 2).

BOX 2

ART. 115 - (TUTELA DELLE AREE DI PERTINENZA DEI CORPI IDRICI)

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.

3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.

4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

A livello regionale, ed a puro titolo di esempio, si osserva che Molise e Toscana finanziano la costituzione di *“fasce tampone inerbite”*, la Sicilia *“l'impianto di fasce costituite da essenze vegetali, arbustive ed arboree variamente consociate, ..., nei pressi di laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua”*, la Basilicata più semplicemente *“vegetazione ripariale in una fascia di almeno 10 metri dalla sponda fluviale”*. Ma non mancano regioni come l'Emilia-Romagna, per la quale *“Gli imboscamenti possono anche essere finalizzati ad assicurare funzioni “tampone”⁵*, e che finanzia anche le *“siepi anche alberate anche con finalità di fasce tampone per ridurre il fenomeno di trasporto di elementi inquinanti di vario tipo”⁶*, e quelle che introducono il concetto di fascia tampone senza specificare la sua composizione floristica (erbacea, arbustiva o arborea) come il Piemonte, il Lazio ed il Veneto. Infine, esiste anche chi ammette al pagamento le *“fasce tampone boscate”* (Lombardia), sia nella fase di introduzione⁷ che in quella di mantenimento⁸.

Si pone, perciò, la questione di individuare, almeno a livello nazionale, una definizione di “fascia tampone”, per impedire che la sua indeterminatezza dal punto di vista normativo renda ambigua la sua esplicitazione anche all’interno dei PSR.

Altro aspetto che richiederebbe un chiarimento in termini di definizione riguarda la nozione di “corso d’acqua”, poiché, anche in questo caso, non è stato possibile individuare una definizione per questo termine abbondantemente utilizzato, sebbene esista quella di “corpo idrico”.


A questo punto, stante l’inevitabilità dell’applicazione della norma 5.1, è ragionevole pensare che, in questo momento, l’obiettivo principale sia quello di limitare il più possibile i disagi che le aziende interessate si troveranno ad affrontare per il suo rispetto. Dunque, dal punto di vista operativo, una delle iniziative che potrebbero essere intraprese a livello regionale prima che la norma entri definitivamente in vigore, al più tardi il 1° gennaio 2012, potrebbe essere quella di incoraggiare l’adesione degli agricoltori alle misure che riguardano la costituzione di fasce tampone, al momento ancora beneficiarie di pagamento; in questo modo si potrebbe notevolmente ridurre l’aggravio economico che deriverà dalla loro introduzione nel regime di condizionalità.

Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

Come primo elemento di riflessione va detto che sicuramente la revisione della PAC rappresenta un’opportunità importante da cogliere per inserire misure che abbiano un impatto positivo sulle risorse idriche, in quanto offre nuovi importanti strumenti attuativi e finanziari rispetto alle problematiche del settore.

Il legame tra agricoltura e direttiva acque è stato identificato, a livello comunitario, come una delle principali priorità nell’ambito della Strategia comune di applicazione (CIS) del programma di lavoro 2005-2006. A tal fine, infatti, la Commissione ha istituito lo Strategic steering group (SSG) il cui mandato è quello di individuare il modo in cui la PAC possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva Acque e, di contro, come il recepimento della normativa sulle acque possa influire sull’assetto agricolo degli Stati membri. Il punto di partenza è che, data la rilevanza di questi effetti sull’ambiente, appare importante prevedere, a livello di politica ambientale ed agricola, misure volte alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali previsti dalla direttiva acque; la protezione di lungo periodo anche economico. Negli ultimi anni, inoltre, sono state approfondite ulteriori tematiche, in Europa e nel mondo, in relazione ai cambiamenti climatici, quindi al rapporto tra siccità e disponibilità idrica, oltre che alla questione delle esondazioni. Data la rilevanza delle tematiche e i buoni risultati ottenuti nel campo dell’ampliamento del quadro conoscitivo del sistema irriguo europeo e delle relazioni con i vari settori produttivi, il mandato dello Strategic steering group (SSG) è stato prorogato fino al 2009.

Le principali relazioni tra politica agricola comune e direttiva quadro per le acque sono state sintetizzate nello schema che segue.



Quale primo elemento critico rispetto alla possibilità di creare sinergie tra le politiche agricole ed ambientali, è stata individuata la tempistica prevista dalle politiche che, pur evidenziando punti di contatto capaci di rappresentare opportunità da cogliere ai fini di una integrazione e della creazione di effetti sinergici tra i meccanismi messi in moto, presenta alcuni problemi oggettivi, come di seguito evidenziato.

Anno	Politica Agricola Comune (PAC)	Direttiva quadro per le acque 2000/60 (WFD)
2000	Approvazione dei Programmi di sviluppo rurale sotto Agenda 2000	Approvazione ed entrata in vigore della WFD
2003	Riforma della PAC (disaccoppiamento, condizionalità, modulazione, rafforzamento della politica di sviluppo rurale)	
2004		Analisi delle caratteristiche delle pressioni e degli impatti sui bacini dei fiumi (art. 5)
2005	La condizionalità diventa obbligatoria	
2006	Fine della programmazione dello sviluppo rurale 2000-2006 e messa a punto delle linee-guida strategiche della UE	Definizione della rete di controllo (art. 8). Consultazione pubblica delle scadenze e programma di lavoro per la stesura dei Piani di gestione dei bacini idrografici (art. 14)
2007	Inizio dei nuovi Programmi di Sviluppo Rurale	
2008	Revisione della riforma della PAC	Consultazione pubblica dei Piani di gestione dei bacini idrografici (art. 14)
2009		Piani di gestione dei bacini idrografici (art. 13)
2013	Fine del periodo di programmazione dello sviluppo rurale	
2015		Raggiungimento di "buono stato" ambientale

In generale, la condizionalità può rappresentare un importante passo per la protezione delle risorse idriche europee su larga scala, in quanto prevede l'integrazione della componente ambientale in tutte le politiche settoriali dell'UE, nel rispetto del principio dell'azione preventiva e del principio "chi inquina paga". Infatti, è previsto che attraverso l'implementazione della condizionalità e dei sistemi consultivi all'azienda agricola venga attivato un meccanismo efficiente di controllo a livello nazionale.

Dal punto di vista operativo, l'applicazione in Italia di questo nuovo standard appare introdurre talune criticità non tanto nella prassi agronomica e irrigua delle aziende, quanto nell'appesantimento burocratico e nel costo amministrativo che dovrebbe essere affrontato per costruire il processo di controllo.

Infatti, i processi autorizzativi nell'uso delle risorse idriche a fini irrigui sono diversi da Regione a Regione, anche sulla base di un grado di decentramento delle competenze che può essere più o meno spinto.

Inoltre, come evidenzia un recente studio del CNEL⁹, mentre sembrerebbe porre meno problemi il monitoraggio e controllo delle concessioni irrigue per captazioni da fiumi, diverso è il caso delle concessioni per il prelievo dal sottosuolo, atteso un alto tasso di inottemperanza all'obbligo di denuncia dei pozzi previsto da norme cogenti.

Al fine di presentare un quadro sufficientemente completo, ancorché non esaustivo, delle norme vigenti in materia di uso delle acque a scopo irriguo, si ritiene opportuno rinviare all'approfondimento del Box 3 relativo agli articoli 166 e 167 del decreto legislativo 152/2006.

BOX 3

TITOLO IV USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE

ART. 166

(usi delle acque irrigue e di bonifica)

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del

presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.

4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.

ART. 167

(usi agricoli delle acque)

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.

2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume i relativi provvedimenti.

3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.

4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente decreto.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, le modifiche introdotte dall'Health Check sono nel complesso di rilievo, sia perché introducono obblighi nuovi a carico degli agricoltori, sia perché richiedono il rispetto di regole finora non completamente applicate, e qualificano ancora di più la condizionalità come elemento determinante della PAC, attraverso il cui contributo l'Unione Europea persegue i propri obiettivi di carattere ambientale. Non mancano, inoltre, elementi di semplificazione, come nel caso degli Atti dei CGO.

Naturalmente, l'Health Check ha introdotto altri argomenti di notevole importanza, come le “nuove sfide” inserite dal Reg. (CE) n. 74/09, che modifica il Reg. (CE) n. 1698/05, tra le quali compaiono: adattamento ai cambiamenti climatici, biodiversità, energie rinnovabili, gestione delle risorse e innovazione rispetto alle precedenti; si tratta di sfide che discendono direttamente dall'orientamento politico europeo in tema di protezione dell'ambiente.

L'introduzione dei nuovi requisiti di condizionalità dovrà essere tradotta, alla luce delle nuove disposizioni comunitarie, in un decreto recante norme nazionali che dovranno aggiornare/integrare il quadro regolamentare vigente. Ne consegue che le Regioni e Province Autonome saranno tenute, a loro volta, ad aggiornare i propri provvedimenti regionali sulla base delle novità introdotte nella legislazione, come già fatto nel decreto ministeriale n. 16809 del 24 novembre 2008 e nelle delibere regionali a causa dell'aggiornamento della norma 4.3 con le disposizioni per i vigneti.

Si tratta, ora, di comprendere quali saranno le azioni da intraprendere per ridurre al minimo i disagi ai quali gli agricoltori dovranno sottoporsi nell'applicazione dei nuovi requisiti di condizionalità, conservando allo stesso tempo l'efficacia delle norme introdotte nel rispetto degli obiettivi ambientali che l'Unione Europea si prefigge.

In sintesi, molto dipenderà, per quanto riguarda la norma 3.1, se si riterrà giusto mantenere in vigore una norma i cui effetti possono essere importanti specialmente in alcune zone dove il ristagno idrico costituisce un problema ricorrente. L'introduzione dell'obbligo di mantenimento di elementi del paesaggio (siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e margini dei campi), potrebbe avere una ripercussione negativa di una certa portata soprattutto laddove questi elementi, in particolare le siepi, hanno uno sviluppo lineare ragguardevole (in Veneto ci sono 3000 chilometri di siepi). Le ripercussioni negative sono probabili anche a carico dell'introduzione *ex-novo* che, sebbene finanziata, potrebbe perdere l'interesse degli agricoltori, poiché il mantenimento sarebbe oneroso. L'introduzione delle fasce tampone già risente dei problemi legati alla definizione stessa di “fascia tampone”, tuttora assente nella legislazione comunitaria e nazionale, e dalle sue dimensioni, oltre che di quella di “corso d'acqua”, anch'essa non presente, mentre per quanto riguarda la Norma 5.2, riguardante il rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque a fini di irrigui, si ritiene che la creazione di un efficiente sistema di controllo delle procedure autorizzative possa essere conseguito anche attraverso la semplificazione e lo snellimento, e magari anche l'uniformazione delle procedure regionali e provinciali.

Nessun problema di rilievo dovrebbe, invece, causare l'aggiornamento della norma 4.3 con le prescrizioni a carico dei vigneti, il cui obiettivo principale è quello di evitare, nel caso siano abbandonati, che possano diventare origine di incendi, specialmente nel periodo estivo.

1 Questi possono essere elementi discriminanti di grande impatto: nel primo caso è sufficiente immaginare la differenza che intercorre tra un'azienda di forma stretta ed allungata, con uno dei lati lunghi disposti lungo un corso d'acqua, e una azienda che ne è toccata solo marginalmente; mentre nel secondo caso sarà molto importante la larghezza minima fissata per le fasce tampone.

2

3

4 Il titolo della misura genera però un lecito dubbio: non è chiaro a quale distanza dalla riva di un fiume o dai suoi argini o dalle rive di uno specchio d'acqua inizia il terreno agricolo. A tal proposito, l'articolo 96 comma f del Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 afferma che, in mancanza di una disciplina vigente in una certa località, non si possono effettuare "piantagioni e lo smovimento del terreno" ad una distanza dal piede degli argini e loro accessori a distanza inferiore di quattro metri. Perciò si potrebbe configurare l'eventualità di non poter erogare un pagamento a norma della misura 216 entro i primi 4 metri.

5 Misura 221 (Primo imboscimento dei terreni agricoli) azione 1

6 Misura 216 (Sostegno agli investimenti non produttivi sui terreni agricoli) azione 3

7 Misura 214 (Pagamenti agroambientali) azione F

8 Misura 216 (Sostegno agli investimenti non produttivi sui terreni agricoli) azione A

9 "Osservazioni e proposte sulla tutela delle risorse idriche", Assemblea CNEL, Roma, Giugno 2008.